

Cass. Sez. IV Pen. 20 gennaio 2023, n. 2305 – Pres. Montagni – Rel. Bruno<sup>1</sup>.

*«Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744 - 01: "In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)"]».*

## **OMESSA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO E RESPONSABILITÀ PENALE DEL COMMITTENTE. OSSERVAZIONI SU UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI LEGITTIMITÀ.**

di Elio Lo Monte\*

Sommario: 1.- La vicenda oggetto di gravame. 2. - La ricostruzione della Corte. 3.- *Culpa in eligendo* e, conseguente, responsabilità del committente.

### **1.- La vicenda oggetto di gravame**

La Corte territoriale di Catania confermando la decisione del giudice di prime cure riteneva C.C. penalmente responsabile per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore autonomo A.A. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava la pronuncia di condanna per il responsabile civile (una s.r.l.) in persona del legale rappresentante.

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della sentenza può leggersi su <https://olympus.uniurb.it>.

\* Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno.

In particolare, all'imputato – nella qualità di committente dei lavori di rifacimento della copertura di un capannone per uso artigianale, di proprietà dello stesso, ma concesso in locazione ad una s.r.l. – veniva contestato il fatto di avere cagionato la morte del lavoratore autonomo A.A., per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione degli artt. 2087 cc., 90, co. 9, lett a), 26 co. 3-ter e 148 d.lgs. n. 81/08, avendo omesso di verificare: a) l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, b) di redigere il documento di valutazione dei rischi e c) di predisporre idonee misure di protezione individuali atte a garantirne l'incolumità.

Nello specifico, come si legge nella descrizione del fatto riportato nella sentenza in commento, il lavoratore, durante i lavori di riparazione della copertura metallica a falde inclinate del capannone, issatosi sul tetto non calpestabile, mentre era intento a tagliare con una smerigliatrice angolare la parte finale delle lastre di copertura, a causa delle sollecitazioni provocate dal suo stesso peso, sfondava una delle lastre in vetroresina, precipitando da un'altezza di circa 4,50 metri morendo sul colpo.

La difesa dell'imputato sollevava un triplice ordine di censure che, in via di estrema sintesi, riguardavano:

- a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
- b) violazione o erronea applicazione degli artt. 1326 e ss. c.c.
- c) violazione o erronea applicazione degli artt. 1571 e ss. c.c.

Venivano obiettata la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove che avrebbero scagionato l'imputato; in dettaglio, si segnalava la circostanza che non vi fosse stato alcun contratto tra il lavoratore e il committente diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, che avrebbe confuso trattativa e conclusione del contratto di affidamento dei lavori. Una conferma si rinveniva, secondo la difesa dell'imputato, nel dato che il lavoratore aveva deciso autonomamente di occuparsi del rifacimento del tetto del capannone senza avvertire il proprietario. Le varie testimonianze sul punto non sarebbero state valutate dal giudice.

La decisione del giudice di merito veniva censurata, ancora, nella parte in cui aveva annullato l'ordinanza del primo giudice con la quale era stato ammesso quale responsabile civile la società s.r.l. Tale annullamento risulterebbe incomprensibile essendo il conduttore tenuto ad un obbligo di vigilanza e sorveglianza sul capannone locato. Pertanto, in assenza di accordo tra committente e lavoratore, la società conduttrice del bene era l'unico soggetto destinatario del giudizio di responsabilità. Del resto, i "dipendenti erano presenti in loco nel giorno dell'infortunio, unitamente al Coordinatore ed al Responsabile della sicurezza (in persona di R.R. e A.A.). L'obbligo di verificare la presenza delle caratteristiche tecniche ed antinfortunistiche dei locali, in riferimento

all'attività che al suo interno viene svolta, incombe sul conduttore e non sul locatore”; con la conclusione che la posizione di garanzia doveva essere individuata in capo al conduttore in base agli artt. 1575 e 1580 c.c.

I motivi addotti dalla difesa dell'imputato venivano dichiarati inammissibili con conseguente condanna alle spese processuali.

## **2.- La ricostruzione della Corte**

Di diverso avviso, come anticipato, si dichiarano i giudici di legittimità che ritengono le doglianze del tutto prive di fondamento.

Il supremo Collegio, infatti, dopo aver affermato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il giudizio di merito ha dimostrato come l'imputato avesse incaricato A.A. di effettuare lavori di rifacimento del tetto del capannone di sua proprietà e, all'opposto, lo stesso non avesse verificato la capacità tecnica del lavoratore ed effettuato “alcun controllo sull'adozione da parte di questi dei mezzi e delle cautele necessarie per eseguire il lavoro in sicurezza, pur essendo consapevole che l'intervento doveva essere eseguito in quota, su un solaio non calpestabile, inidoneo a sostenere il peso della persona offesa”<sup>2</sup>. Va segnalato che per costante giurisprudenza le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, la valutazione preventiva e l'eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, pongono a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall'art. 90, co. 9 del medesimo decreto. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale, ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d'opera<sup>3</sup>.

Da altro punto di vista la Corte richiama un costante orientamento secondo cui in sede di verifica di legittimità non è consentita una diversa interpretazione dei dati processuali o delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali<sup>4</sup>. In sintesi, per i giudici di legittimità

---

<sup>2</sup> Punto 1 considerazioni in diritto della sentenza in commento.

<sup>3</sup> Cass. Sez. III Pen., 6 dicembre 2016, n. 10014, in <https://www.altalex.com>.

<sup>4</sup> Recentemente, Cass. Sez. VI Pen., 4 novembre 2020, n. 5465 Rv. 280601, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

l'apparato giustificativo delle due sentenze di merito non soffre i vizi lamentati dalla difesa.

Allo stesso modo per i giudici la controparte legittimata a far valere eventuali vizi inficianti l'ordinanza di estromissione del responsabile civile è individuabile, solo ed esclusivamente, nella parte civile, che è il soggetto processuale al quale si riconduce l'iniziativa della relativa citazione in giudizio. Con la conseguenza che il motivo di impugnazione azionato dall'imputato va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, posto che l'estromissione del responsabile civile non ha alcuna incidenza sulla posizione dell'imputato<sup>5</sup>.

Sotto altro profilo ritenere co-responsabile della posizione di garanzia, in relazione all'infortunio occorso al lavoratore e, dunque, responsabile ai sensi dell'art. 110 il soggetto conduttore del bene non inciderebbe sulla responsabilità del committente, che permarrrebbe in ogni caso<sup>6</sup>.

Sulla base di tali considerazioni la Corte perviene alla conclusione di cui alla massima riportata in apertura di queste brevi note e, dunque, il ricorrente va ritenuto responsabile dei fatti addebitati perché “il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi”.

### **3. - *Culpa in eligendo* e, conseguente, responsabilità del committente**

Il caso sottoposto alla Corte può essere configurato come un'ipotesi di *culpa in eligendo* in quanto il committente si è affidato a una persona (lavoratore autonomo) – da quanto riportato in sentenza – che non risulta essere iscritto in particolari elenchi (iscrizione all'Albo delle imprese artigiane) o presso la Camera di Commercio.

Connessa alla configurabilità di *culpa in eligendo* vi è quella *in vigilando* proprio perché venendo incaricato dei lavori un soggetto non in possesso delle adeguate conoscenze professionali, gravava sul committente un onere di controllo sull'andamento dei lavori sotto il profilo della sicurezza.

---

<sup>5</sup> Precedente affermato con le decisioni: Cass. Sez. V Pen., 17 giugno 2019, n. 34156 del 17/06/2019, Sgamma, Rv. 276931 per la quale l'imputato, non essendo legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile, in quanto non titolare di un diritto giuridicamente tutelato, non può opporsi all'estromissione del suddetto dal processo; nello stesso senso Cass. Sez. IV, n.6904 del 1995, Rv.198666-01.

<sup>6</sup> Anche sul punto viene richiamata pregressa giurisprudenza (Cass. Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 18826, Rv. 253850 - 01; Cass. Sez. IV Pen., 25 novembre 2010, n. 45369, Rv. 249072 – 01) per la quale in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

Trattandosi di soggetto 'autonomo' incombeva sul committente l'onere di valutare le attitudini tecnico-professionali del lavoratore, valutazione ancora più approfondita in considerazione del fatto che i lavori venivano svolti 'in quota' e, dunque, si richiedeva una maggiore capacità professionale nonché una attrezzatura adeguata che consentisse di operare senza alcun rischio.

Invero, la Camera di Commercio tra i vari compiti e funzioni ha anche quello della «pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese» (art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 580/1993 successivamente modificata. L'art. 8 co. 6 della stessa legge prevede, inoltre, che la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro delle imprese sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

L'iscrizione nel registro delle imprese solleva, in linea di massima, il committente dallo svolgimento di indagini sulle capacità tecniche e professionali di un dato soggetto, anche se, sul punto, la Corte di legittimità ha affermato – in un caso in cui veniva eccepita l'erronea applicazione dell'art. 90, co. 9, lett. a), T.U.S.L., perché il committente, prima di affidare l'incarico, aveva controllato l'iscrizione dell'appaltatore al registro delle imprese presso la Camera di commercio – che in materia di infortuni, in ipotesi di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. Il contenuto di tale valutazione deve tener conto del rischio connesso alla specifica attività richiesta e dei relativi presidi antinfortunistici necessari alla realizzazione delle opere<sup>7</sup>.

Una tale impostazione, che fa ricadere sul committente l'onere di valutare l'adeguatezza tecnico-professionale di un'impresa, sposta la questione su un livello ancora più irto di difficoltà, in quanto presuppone che il datore di lavoro abbia le conoscenze sufficienti per far fronte a tale obbligo. Occorre, allora, distinguere tra incarico di esecuzione conferito ad un lavoratore autonomo (in quel caso il committente assume tutti i rischi) e affidamento dei lavori assegnato ad una ditta iscritta nel Registro delle imprese (in quest'ultimo caso la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dovrebbe essere stata svolta da altri soggetti liberando, in tal modo, il committente).

---

<sup>7</sup> Cass. Sez. IV Pen., 22 settembre 2020, n. 28728, in <https://www.certifico.com>.